

INTIMAZIONE**24 OTT. 2017**Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza 22 settembre 2017 del Comune di Cevio intesa ad ottenere l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali del nuovo Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Cevio;

preso atto che:

- il nuovo Regolamento è stato adottato dal Consiglio comunale in data 8 giugno 2017;
- la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato inoltrato e il diritto di referendum non è stato esercitato;

preso atto delle osservazioni dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati e della trasparenza del 18 ottobre 2017, secondo le quali:

"Richiamati i rapporti dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati del 9 febbraio 2007 "Videosorveglianza degli spazi pubblici e basi legali" e del 17 dicembre 2009 "Videosorveglianza degli spazi pubblici: una base legale quadro cantonale è necessaria?", il modello di Regolamento comunale sulla videosorveglianza (documenti pubblicati nel sito www.ti.ch/protezionedati, rubrica "Temi e Approfondimenti") e le relative prese di posizione del Consiglio di Stato, rileviamo quanto segue:

- *la competenza delle Autorità comunali per statuire in materia di videosorveglianza dissuasiva, in assenza di specifica normativa di diritto cantonale, può essere desunta dagli art. 16 Cost. cant. e 2 LOC (competenza residua);*
- *le disposizioni materiali del Regolamento concernente la videosorveglianza all'interno del comprensorio comunale di Cevio adottate dal Legislativo, presentano delle lacune e devono pertanto essere completate dall'ente comunale nei seguenti punti:*
 - *Ad art. 2 cpv. 2 del Regolamento si menziona: "gli spazi pubblici secondo le necessità di polizia...". A tal proposito osserviamo che la videosorveglianza del demanio pubblico comunale da parte del Municipio ha principalmente uno scopo osservativo e dissuasivo e non copre pertanto la videosorveglianza svolta dal Comune per scopi esclusivamente repressivi. Va inoltre esclusa dal campo di applicazione del presente Regolamento la videosorveglianza ai fini di polizia retta dal diritto settoriale cantonale e/o federale. Si tratta, in particolare, della videosorveglianza per l'identificazione di veicoli (art. 9b LPol), della videosorveglianza a supporto operativo della polizia (bodycam e le dashcam, art. 9c LPol), degli apparecchi di ripresa di fotografie delle targhe di veicoli per sanzionare le violazioni delle norme sulla circolazione stradale ai sensi della LCStr e di eventuali altre forme di videosorveglianza a supporto operativo della polizia fondate*

sul diritto speciale cantonale e/o federale.

In concreto la formulazione utilizzata nel presente Regolamento può portare a confusione tra i compiti di polizia locale, di cui all'art. 107 LOC e quelli attribuiti alla polizia comunale in base ad altre norme di diritto e volti ad altri scopi. Proponiamo, pertanto, di eliminare la dicitura "secondo le necessità di polizia" oppure di precisarla come segue "secondo le necessità di polizia locale ex art. 107 LOC e riservata l'applicazione del diritto settoriale";

- Ad art. 4 del Regolamento precisiamo che il responsabile della videosorveglianza è sempre il Municipio anche quando incarica un altro ente dell'esecuzione della videosorveglianza. Pertanto, occorre precisare l'articolo come segue: "a questo scopo definisce i servizi e/o le singole persone incaricate di eseguire la videosorveglianza" "...che il presente Regolamento verrà osservato dalla/e persona/e incaricata/e di eseguire la videosorveglianza..."
- riservate le considerazioni di cui sopra, le disposizioni materiali del Regolamento concernente la videosorveglianza all'interno del comprensorio comunale di Cevio possono essere ritenute sostanzialmente conformi:
 - al diritto federale, alle disposizioni generali in materia di protezione dei dati, nonché convergenti con i relativi principi riconosciuti attualmente dalla prassi e dalla dottrina nazionale;
 - a livello cantonale agli art. 6 segg. della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP)."

Considerato,

richiamate le osservazioni dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati i seguenti disposti sono modificati d'ufficio come segue (**parte in grassetto**):

art. 2 cpv. 2

La videosorveglianza ha lo scopo ... omissis ... , come pure di monitorare le vie e gli spazi pubblici **secondo le necessità di polizia locale ex art. 107 LOC riservata l'applicazione del diritto settoriale** e per la sicurezza della popolazione.

art. 4

Il Municipio vigila ... omissis ... dei dati e, a questo scopo, definisce i servizi e/o le singole persone **incaricate di eseguire la videosorveglianza**. In quest'ultimo caso il Municipio garantisce che il presente Regolamento verrà osservato **dalla/e persona/e incaricata/e di eseguire la videosorveglianza**, per il tramite ... omissis....

Ricordato che in base all'art. 189 cpv. 3 LOC, il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei Regolamenti va pubblicato all'albo comunale,

richiamati gli articoli 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tasse di giudizio ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

risolve:

1. È approvato il nuovo Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Cevio. E' riservato quanto disposto ai punti seguenti.
2. I seguenti articoli sono modificati d'ufficio come segue (**parte in grassetto**):

art. 2 cpv. 2

*La videosorveglianza ha lo scopo ... omissis ... , come pure di monitorare le vie e gli spazi pubblici **secondo le necessità di polizia locale ex art. 107 LOC riservata l'applicazione del diritto settoriale e per la sicurezza della popolazione.***

art. 4

*Il Municipio vigila ... omissis ... dei dati e, a questo scopo, definisce i servizi e/o le singole persone **incaricate di eseguire la videosorveglianza.** In quest'ultimo caso il Municipio garantisce che il presente Regolamento verrà osservato **dalla/e persona/e incaricata/e di eseguire la videosorveglianza, per il tramite ... omissis...***

3. Sono riservati i diritti dei terzi.
4. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 200.-- (duecento) è a carico del Comune di Cevio.
5. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
6. **Comunicazione e intimazione a:**
 - Municipio del Comune di Cevio, Via Pretorio 4, 6675 Cevio.

Invio interno a:

 - Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
 - Incaricato cantonale della protezione dei dati e della trasparenza (protezionedati@ti.ch).

Il Capo Sezione:

E. Genazzi

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca